In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

41661-26

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta da

Sent. n. sez. 11
UP - 09/07/2026
R.G.N. 9966/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

T. G. , nato a omissis

avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte di appello di Caltanissetta

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
udito il difensore, avv. Rocco Giosuè Cutini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 19 novembre 2024 all'esito di giudizio dibattimentale, il Tribunale di Gela aveva dichiarato T. G. responsabile dei delitti previsti dagli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen. (capo A) e dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (capi C ed E), quindi, ritenuta la continuazione e riconosciuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale in contestazione, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.854 di multa.

L'imputato era stato prosciolto da due ulteriori episodi di furto, per difetto di querela (capi B e D).

2. L'imputato proponeva appello, sviluppando due motivi.

Il primo, incentrato sulla affermazione di responsabilità, sollevava dubbi sull'identificazione dell'imputato, in quanto fondata sulla mera visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Il secondo contestava l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, in ragione, tra l'altro, del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

Fissata la trattazione del giudizio di appello, il difensore di fiducia dell'imputato, munito di procura speciale, concordava con il Procuratore generale distrettuale la definizione del processo ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen.

Il patto implicava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da porre in bilanciamento, in termini di equivalenza, con la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. e la conseguente rideterminazione della pena in quella di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.236 di multa, ottenuta muovendo dalla pena base, per il reato più grave di cui al capo A), di anni due di reclusione ed euro 927 di multa, elevata di mesi quattro di reclusione ed euro 154,50 di multa per ognuno dei due reati-satellite contestati ai capi C) ed E).

Con sentenza pronunciata il 14 ottobre 2025 la Corte di appello di Caltanissetta, in accoglimento dell'istanza congiunta formulata ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen., si limitava a rideterminare la pena nei termini pattuiti, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale.

3. Avverso l'indicata decisione il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

Con il primo denuncia l'illegalità della pena, in quanto: non sarebbe motivato il giudizio di comparazione tra recidiva e circostanze; non sarebbe esplicitato

l'aumento per la continuazione; risulterebbe omessa la verifica sulla compatibilità con i limiti edittali.

Con il secondo la difesa lamenta il difetto di controllo giudiziale su: presupposti della recidiva; bilanciamento delle circostanze; legittimità del trattamento sanzionatorio.

Con il terzo deduce l'assenza di motivazione sulla esclusione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Con il quarto fa valere l'inosservanza dei limiti del concordato, per difformità tra accordo e sentenza, rilevando l'omessa indicazione delle circostanze attenuanti prevalenti, nonché la mancata specificazione della incidenza della recidiva e delle modalità di calcolo della pena finale.

4. Con nota del 13 aprile 2026 l'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi della Quinta Sezione penale ha sottoposto alla valutazione del Presidente Aggiunto la rimessione, di ufficio, del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., segnalando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione relativa alla deducibilità, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen., di vizi attinenti alla determinazione della pena, che non ne comportino l'illegalità.

La citata nota – dopo aver tracciato la distinzione tra pena illegale e pena illegittima, e aver ripercorso i caratteri del "concordato in appello" – pone a raffronto i contrastanti indirizzi interpretativi maturati in seno alle sezioni semplici della Corte di cassazione.

Giusta quanto illustrato dall'ufficio rimettente, l'orientamento minoritario, che ha trovato espressione nelle sentenze Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv. 286464-01 e Sez. 1, n. 14325 del 01/04/2025, Salvo, Rv. 287879-01, ammette il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi. Secondo queste pronunce manca un fondamento legale in grado di delimitare il novero dei vizi deducibili, non essendo consentita una applicazione analogica dell'art. 448, comma 2-*bis,* cod. proc. pen., avuto riguardo alla sostanziale diversità dell'accordo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e del concordato in appello.

Diversamente, l'indirizzo prevalente, che annovera tra le ultime Sez. 5, n. 6858 del 18/11/2025, dep. 2026, A., Rv. 289361-01 e Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02, è contrario alla deducibilità di vizi attinenti all'illegittimità della pena, in ragione non già di una previsione espressa di specifici limiti normativi, bensì degli effetti preclusivi connaturati alla rinuncia dei motivi di appello e alla natura pattizia del concordato.

5. Con decreto del 29 aprile 2026 il Presidente Aggiunto della Corte di cassazione ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando la data odierna per la trattazione del processo in pubblica udienza ai sensi dell'art. 611, commi 1-*bis* e 1-*quater,* cod. proc. pen.

6. Anticipando le conclusioni orali, con requisitoria scritta in data 17 giugno 2026 l'Avvocato generale presso questa Corte di cassazione ha sostenuto che debba rimanere esclusa la deducibilità di vizi non comportanti l'illegalità della pena.

La parte pubblica esamina i caratteri dell'istituto del concordato come ricostruiti da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio e Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, per poi affermare che rimane tuttora valido e condivisibile il principio espresso da Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715.

Tale ultima decisione, pronunciandosi sull'omologo istituto in precedenza previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., ha stabilito che la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato esprimono «la volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto, con la ratifica del giudice, il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito».

In sintesi, secondo la prospettazione dell'Avvocato generale, va assegnato carattere preclusivo all'implicita rinuncia che inevitabilmente connota la proposta congiunta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura.

Nel corso della sua requisitoria orale, poi, l'Avvocato generale ha rimarcato come nel caso in rassegna ci si trovi di fronte a un'ipotesi di pena illegittima, non deducibile con ricorso per cassazione ed ha conseguentemente concluso per la inammissibilità del ricorso.

7. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria datata 25 giugno 2026 a sostegno dei motivi di ricorso.

Secondo la tesi difensiva devono ritenersi denunciabili: «vizi attinenti alla determinazione della pena, al giudizio di bilanciamento, alla verifica giudiziale dell'accordo e alla motivazione della sentenza, anche quando la pena finale non ecceda i limiti edittali, ove tali vizi incidano sulla legalità sostanziale, sulla correttezza giuridica e sulla controllabilità della decisione». Questi argomenti sono

stati ripresi anche nella discussione orale, conclusa con la richiesta di accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite sulla seguente questione di diritto: "*Se, avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, siano deducibili con il ricorso per cassazione i vizi attinenti alla determinazione della pena non comportanti l'illegalità della stessa*".

2. La stessa formulazione del quesito permette di cogliere le tematiche in rilievo che involgono la natura del "concordato sui motivi" e i limiti alla ricorribilità della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen. con particolare riguardo ai vizi deducibili rispetto alla pena oggetto di pattuizione.

2.1. Le alterne vicende che hanno contrassegnato genesi ed evoluzione del "concordato in appello" trovano ampia esposizione nella sentenza Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, alla quale si rimanda (cfr. §5).

È sufficiente ricordare che — a fronte di declaratoria di incostituzionalità, successivo ripristino, abrogazione e ulteriore reintroduzione — l'istituto è attualmente disciplinato dall'art. 599-*bis* cod. proc. pen., quale risultato degli interventi legislativi operati con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e il correttivo di cui al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

La nuova disciplina mira a recepire uno strumento che, già in passato, si era rivelato prezioso per la deflazione del carico giudiziario e il potenziamento dell'efficienza del processo penale.

Con la riforma del 2017 il legislatore ha inserito nel tessuto del codice di rito l'art. 599-*bis* cod. proc. pen. relativo al «concordato anche con rinuncia ai motivi di appello», escludendo però dal campo di applicazione della nuova disposizione alcuni reati di particolare gravità, nonché gli imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha rimosso tutte le limitazioni oggettive e soggettive.

L'art. 2, comma 1, *lett. aa)*, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, risolvendo le incertezze sollevate dalle prime applicazioni dell'istituto, ha regolato l'ipotesi in cui l'accordo contempli la sostituzione di pene detentive con una di quelle previste dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La scelta operata dal legislatore del 2022, di non sottoporre a limiti l'accesso al concordato, risulta coerente con lo scopo di evitare la celebrazione di appelli

appesantiti da motivi pretestuosi, e attuativa del principio costituzionale della ragionevole durata del processo consacrato dall'art. 111, secondo comma, Cost.

In tal modo il "concordato con rinuncia ai motivi" soddisfa l'esigenza di realizzare un processo efficiente, dunque equo, ai sensi dell'art. 6, CEDU, perché contenuto in tempi ridotti rispetto all'ordinaria durata dei giudizi in appello (così Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, in motivazione).

2.2. Nella sua formulazione attuale l'art. 599-*bis*, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Quando l'accordo implica una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria devono indicare al giudice anche la pena su cui concordano.

Gli effetti abdicativi del concordato sull'esercizio del potere dispositivo richiedono che la dichiarazione e la rinuncia siano presentate nelle medesime forme stabilite dall'articolo 589 cod. proc. pen. per la rinuncia all'impugnazione (totale o parziale, cfr. Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266245 - 01), vale a dire o dall'imputato personalmente o da un suo procuratore speciale.

L'accordo non è vincolante per il giudice che, se lo reputa non accoglibile, dispone la prosecuzione del giudizio. In tal caso, la richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto.

In sostanza, la scelta normativa di recuperare il concordato in appello si fonda sulla necessità di mettere a disposizione delle parti un istituto estremamente flessibile, il cui perfezionamento produce effetti deflattivi tanto sul processo di secondo grado, quanto sul giudizio di legittimità, mentre l'eventuale rigetto da parte del giudice non reca pregiudizio alle parti, determinando la riespansione del *thema decidendi* devoluto dagli originari motivi di appello (cfr. Sez. U, Fazio e Sez. U, Bira).

2.3. Sotto l'aspetto strutturale, il rinnovato modello dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen. non presenta difformità sostanziali rispetto al "vecchio" istituto disciplinato dall'art. 599, quarto comma, cod. proc. pen.

Invece, pur condividendo una generica appartenenza alla categoria dei c.d. "negozi giuridici processuali", esso si discosta dal "patteggiamento", in quanto è estraneo al novero dei procedimenti speciali e risulta privo di una strutturale connotazione premiale.

Da tale ultima notazione Sez. U, Fazio fa discendere la conseguenza che la sentenza di accoglimento del "concordato in appello" non muta, per ciò solo, natura e quindi è ricorribile per cassazione e che non è consentita l'applicazione analogica del regime previsto, per la sentenza *ex* art. 444 cod. proc. pen., dall'art.

448, comma *2-bis,* cod. proc. pen., in quanto norma eccezionale di stretta interpretazione.

2.4. Rimane il fatto che l'accordo sui motivi si contraddistingue per specifiche caratteristiche.

La disamina seguente si pone nell'ottica — di gran lunga prevalente, se non esclusiva nella pratica — dell'accordo sui motivi di appello proposti dall'imputato condannato in primo grado.

La scelta di definire il processo ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen. interviene in una fase processuale avanzata, quando: vi è stata una sentenza di primo grado che ha riconosciuto l'imputato responsabile di un reato e lo ha condannato alla pena ritenuta congrua; l'imputato ha presentato l'appello che, a mente dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del processo limitatamente ai «punti» della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

Su questa piattaforma, si innesta l'accordo ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen., che può formarsi unicamente sui punti devoluti e che concerne i motivi ad essi relativi.

Quando le parti, nel formulare la proposta di concordato, chiedono di accogliere solo alcuni dei motivi, gli altri si intendono, anche implicitamente, rinunciati (cfr. *ex plurimis* tra le ultime Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, dep. 2026, Amato, Rv. 289691 - 03).

Invero la modalità definitoria in esame abbraccia necessariamente tutti i motivi di appello proposti — o perché oggetto di concorde istanza di accoglimento, o perché oggetto di rinuncia — e non può lasciare "pendenti" alcuni motivi, affidandoli all'autonoma decisione del giudice; in altre parole non è ammissibile una richiesta concordata di accoglimento di alcuni motivi, accompagnata dalla rinuncia solo parziale di quelli residui che chiami il giudice a scrutinare, senza vincoli, i motivi non rinunciati (così in motivazione Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino che, nel richiamare la giurisprudenza formatasi nel vigore del previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen., afferma che, anche in relazione al nuovo art. 599-*bis* cod. proc. pen., le parti appellanti devono rinunciare a tutti i motivi non rientranti nella categoria di quelli per i quali si è chiesto concordemente l'accoglimento, in guisa da esaurire il *devolutum*).

In sostanza le parti devono consegnare al giudice una proposta di concordato che, attraverso il meccanismo dell'accordo sui motivi e la rinuncia (anche implicita) a quelli eventualmente residui, comprenda l'intero ambito del devoluto.

3. Su queste basi va affrontata la questione rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite la quale, come anticipato, mira a stabilire se sussistano e quali siano

i limiti alla ricorribilità oggettiva della sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen.

3.1. Un primo, minoritario orientamento — che fa capo essenzialmente a Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv. 286464-01, cui si è conformata Sez. 1, n. 14325 del 01/04/2025, Salvo, Rv. 287879-01 — ritiene deducibili, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza *ex* art. 599-*bis* cod. proc. pen., anche motivi relativi ai vizi attinenti alla determinazione della pena, derivanti da errori di calcolo nei passaggi intermedi, che non si siano tradotti in una sanzione complessiva contrastante con i limiti imposti dalla cornice edittale.

Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, cit. osserva che, mentre per la sentenza *ex* art. 444 cod. proc. pen. l'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. circoscrive a taluni specifici motivi i casi deducibili con il ricorso per cassazione (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza), non esiste alcuna disposizione del codice di rito che preveda analoga limitazione con riferimento all'impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen.

Né le differenze strutturali e funzionali tra i due istituti — poste in risalto da Sez. U, Fazio anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 448 del 1995) — rendono ipotizzabile un'applicazione analogica dell'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., trattandosi di norma specificamente dettata per l'ipotesi del patteggiamento *ex* art. 444 cod. proc. pen., che pone restrizioni al potere di impugnazione e, dunque, di stretta interpretazione.

Su questa linea interpretativa si colloca Sez. 6, n. 20300 del 16/04/2025, Greco, non mass., che, dopo aver richiamato l'orientamento maggioritario circa l'inammissibilità di violazioni di legge che non trasmodino in una pena illegale, ritiene, tuttavia, deducibili con ricorso per cassazione vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi del processo commisurativo, ancorché essi non abbiano dato luogo a una pena divergente, per specie o quantità, dal modello legale.

Non può ascriversi, invece, a questo orientamento Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, cit. Tale pronuncia lambisce la questione citando, in termini adesivi, Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, cit., ma lo fa dopo aver richiamato la giurisprudenza sulla deducibilità della sola pena illegale, definendo «paradigmatica» Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01, e senza sviluppare ulteriormente tale richiamo nell'economia argomentativa della decisione, incentrata sul diverso tema della ricorribilità o meno del provvedimento di rigetto della richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen.

3.2. Al suddetto indirizzo si contrappone quello, decisamente prevalente, che ha trovato espressione da ultimo in Sez. 5, n. 6858 del 18/11/2025, dep. 2026,

A., Rv. 289361-01, secondo cui, nel caso di sentenza *ex* art. 599-*bis* cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi relativi a vizi attinenti alla determinazione della pena non trasmodati nella illegalità della sanzione inflitta.

Seguendo questo orientamento Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02, prende posizione contro gli argomenti spesi da Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Forte, cit., ed evidenzia come il peculiare regime di impugnazione delle sentenze pronunciate in accoglimento di proposte di concordato derivi non da limiti di deducibilità normativamente imposti, bensì dagli effetti preclusivi connaturati alla rinuncia (parziale) dei motivi di appello sottesa al concordato.

Sez. 3, n. 41411 del 2025, Tanasi, cit. ritiene attuale l'insegnamento elaborato con riguardo al "vecchio" art. 599, comma 4, cod. proc. pen. da Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01, secondo cui la pena concordata tra le parti e approvata dal giudice procedente non può essere più messa in discussione, in quanto la relativa richiesta e il consenso prestato alla sua applicazione sono «espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l'allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura».

Di analogo tenore Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, che, in motivazione, nel prendere le distanze da Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Forte, cit., sostiene che l'indirizzo maggioritario è più rispondente alla *ratio* e alla natura del concordato in appello. Tale orientamento, afferma sempre Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, cit., non è smentito da Sez. U, Fazio, «posto che l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, che consente la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello, non è assimilabile al calcolo intermedio della pena che, oltre a non rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve ritenersi assorbito dalla pena finale concordata».

Sul medesimo solco interpretativo si pongono Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01.

Anche Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv. 281804-01 mette in rilievo la natura consensuale della pena proposta e il potere dispositivo delle parti

per escludere la deducibilità in cassazione dell'illegittimità della pena. La sentenza Perrella, sulla scia di Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01, pone in evidenza le differenze strutturali tra la sentenza di ratifica del concordato e quella di applicazione della pena *ex* art. 444 cod. proc. pen. in ragione «del diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica)»; e da queste premesse trae la conclusione che «le ipotesi di annullamento della sentenza *ex* art. 599-*bis* cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata».

In senso adesivo si sono espresse diverse pronunce non massimate (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 17932 del 14/05/2026, F.; Sez. 2, n. 22900 del 30/04/2026, Paparo; Sez. 5, n. 22696 del 20/03/2026, Vivese; Sez. 1, n. 9204 del 27/02/2026, Zanghì; Sez. 3, n. 8015 del 12/02/2026, Chiarelli; Sez. 4, n. 37416 del 30/10/2025, Muratore).

4. Le Sezioni Unite condividono il secondo orientamento, con le precisazioni di seguito indicate.

4.1. Il Collegio ritiene che sussistano limiti alla ricorribilità oggettiva della sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen. e che soltanto l'illegalità della pena concordata (e recepita in sentenza) possa essere censurata con ricorso per cassazione.

4.2. Il concetto di "pena illegale" va distinto da quello di "pena illegittima", entrambi genericamente riferibili agli errori di diritto o di calcolo nella determinazione della pena.

4.2.1. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la pena può dirsi illegale quando, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così ponendosi — qualitativamente (genere e specie) o quantitativamente (minimo e massimo edittali) — al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal legislatore (c.d. illegalità *ab origine*); oppure quando è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole (cfr.

Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 - 02; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 – 01; Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111-01; Sez. U, n. 33040 del 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264207-01; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857-01; Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260698-01; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258649-01).

Le ipotesi di pena illegale per "genere" (pene detentive o pecuniarie) o per "specie" (ergastolo, reclusione o arresto, multa o ammenda) riflettono le distinzioni generali dettate dagli artt. 17 e 18 cod. pen.

Le ipotesi di pena illegale "per quantità" si configurano in relazione sia alla misura stabilita dal codice penale per ciascuna pena (artt. 23 e ss.) — anche tenendo conto del concorso di circostanze (artt. 65 e ss.) e del concorso di reati (artt. 71 e ss.) — sia ai limiti edittali minimi e massimi fissati in astratto da ciascuna norma penale incriminatrice.

Ogni altra violazione delle regole da applicare per l'individuazione della pena da infliggere rappresenta, invece, un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo a una pena illegittima, in quanto o determinata sulla base della erronea applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto.

La distinzione tra pena illegale e pena illegittima riflette i diversi ambiti entro i quali la Costituzione chiama a operare legislatore e giudice: al primo compete stabilire il disvalore del fatto astrattamente considerato e tradurlo nella relativa cornice sanzionatoria; al secondo individualizzare la risposta punitiva in rapporto alla concreta gravità del fatto, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla legge (cfr. Sez. U, Savini).

Attraverso la scelta della specie della sanzione e l'individuazione della relativa forbice edittale, il legislatore delimita, inoltre, lo spazio entro il quale la pena può assolvere alla funzione rieducativa assegnatale dall'art. 27, terzo comma, Cost., fissando la soglia minima alla quale può riconoscersi concreta valenza rieducativa e quella massima oltre la quale la pena si risolverebbe nell'inflizione di una sofferenza priva di tale giustificazione (cfr. Sez. U, Sacchettino).

Alla predeterminazione legislativa si correla, poi, l'esigenza di prevedibilità della risposta sanzionatoria, componente essenziale di una responsabilità penale rispettosa del principio di colpevolezza e dell'art. 7 CEDU. Difatti, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, tale garanzia non si esaurisce nel divieto di applicazione retroattiva della legge penale sfavorevole, ma esige che siano prevedibili tanto il precetto quanto le conseguenze sanzionatorie

della sua violazione (Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna; Corte EDU, 22 gennaio 2013, Camilleri c. Malta; Corte EDU, Grande Camera, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro).

Il giudice soggiace, quindi, a un duplice ordine di vincoli: gli uni presidiano le fondamentali opzioni legislative in materia sanzionatoria e segnano i confini legali della potestà punitiva; gli altri ne regolano l'esercizio, orientando la discrezionalità giudiziale nell'apprezzamento del fatto storicamente realizzatosi e nella concreta determinazione della pena. L'inosservanza dei primi incide sui limiti legali del potere di punire e dà luogo a una pena illegale; la violazione dei secondi, ove la pena rimanga entro i limiti fissati dalla legge, si esaurisce invece in un vizio nell'esercizio del potere commisurativo, fonte di mera illegittimità (cfr. Sez. U, Savini).

4.2.2. Tra le declinazioni dei principi appena esposti meritano un approfondimento i temi delle circostanze e del reato continuato, data la stretta attinenza con la fattispecie oggetto di decisione.

Il riconoscimento delle circostanze incide sulla determinazione della pena in astratto legale, aumentando o diminuendo, a seconda dei casi, la pena edittale prevista dalla norma incriminatrice che si assume violata.

«Ne consegue che, in caso di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento (disciplinato dall'art. 69 cod. pen.), i valori estremi che in astratto connotano la legalità della pena, entro i quali il giudice può esercitare la sua valutazione discrezionale concreta, sono rappresentati dal minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata e dal massimo della pena prevista per la fattispecie aggravata. [...] Soltanto in presenza della violazione dei predetti limiti la pena in concreto irrogata dal giudice risulterebbe "illegale"; diversamente, la pena determinata entro i predetti limiti, ma in violazione delle disposizioni dettate dall'art. 69 cod. pen. risulterebbe meramente "illegittima", ma non anche "illegale"» (Sez. U, Sacchettino).

Circa il reato continuato occorre seguire le direttrici segnate da Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273751-01, come richiamate, da ultimo, da Sez. U, Elian: «la pena unica progressiva, applicata come cumulo giuridico *ex* art. 81 cod. pen., è anch'essa pena legale, perché prevista dalla legge [...]. In altre parole, la pena finale della continuazione criminosa è da considerarsi pena "legale", così dovendo definirsi, non solo quella prevista – tra minimo e massimo – per le singole fattispecie penali, ma, come avevano già chiarito Sez. U, n. 5690 del 07/02/1981, Viola, Rv. 149263, anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, quali sono, appunto, tra le altre, quelle concernenti il reato continuato».

Con l'ulteriore chiarimento, espresso da Sez. U, Giglia (§5), che l'aumento di pena per la violazione più grave previsto dall'art. 81 cod. pen. soggiace a un doppio limite: «limite interno» che prevede il rispetto del triplo della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave; «limite esterno» fissato dal terzo comma dell'art. 81 cod. pen., in forza del quale la pena non può essere superiore a quella determinata in base al cumulo materiale.

4.2.3. Torna utile, infine, rimarcare come il concetto di pena illegale (a differenza di quello di pena illegittima) costituisca lo strumento per attribuire alla Corte di cassazione un potere decisorio, oltre il *devolutum*.

Difatti «spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata da sanzione *ab origine* contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o perché applicata in misura superiore al massimo edittale» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01).

La ragione della deroga al principio devolutivo risiede nella natura stessa del vizio: l'applicazione di una pena illegale invade la sfera riservata al legislatore e impone, pertanto, il ripristino della legalità della sanzione, indipendentemente dalle preclusioni e dalle decadenze maturate nel processo.

La medesima ragione che giustifica la deroga segna anche il limite del potere "correttivo" officioso della pena, nel senso che, fuori dei casi di pena illegale, la Corte di cassazione non può intervenire, in autonomia, sulla pena erroneamente calcolata, altrimenti qualunque errore di diritto nel computo della pena dovrebbe registrare l'iniziativa officiosa del giudice di legittimità, il che condurrebbe a snaturare il meccanismo stesso dell'impugnazione, ispirato al principio devolutivo (Sez. U, n. 40986 del 2018, cit., in motivazione).

5. Il "concordato sui motivi di appello" realizza una «novazione riduttiva del devoluto» (così in motivazione Sez. U, Fazio) che, recepita nella sentenza di secondo grado, produce un sistema di preclusioni tali da rendere ammissibile il ricorso per cassazione solo in caso di pena illegale, ma non in quello di pena illegittima.

In tal senso militano le considerazioni di seguito esposte.

5.1. Le pronunce di legittimità favorevoli a un'estensione dei motivi di ricorso anche alle ipotesi di pena illegittima fanno leva sulla diversità tra "patteggiamento" e "concordato sulla pena", sulla conseguente inapplicabilità della disciplina eccezionale dettata dall'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., sulla insussistenza di un regime speciale di ricorribilità della sentenza *ex* art. 599-*bis* cod. proc. pen.

Queste tre affermazioni sono corrette, tuttavia non è condivisibile il risultato che da esse l'indirizzo minoritario fa derivare, trattandosi di una conclusione non implicata da quelle premesse né sul piano logico, né su quello sistematico.

Sul piano logico basti considerare che i limiti alla ricorribilità della sentenza che recepisce il concordato "vivevano" nella giurisprudenza di legittimità, senza far registrare dissensi in dottrina, già sotto il vigore dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., quindi ben prima che l'art. 448, comma 2-*bis* cod. proc. pen. venisse introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (cfr. per tutte Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01). E si può aggiungere, in diversa prospettiva, che a sua volta la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. conosce da sempre limiti di impugnabilità (cfr. Sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, Duric, Rv. 263431-01; Sez. 6, n. 44909 del 30/10/2013, Elmezleni, Rv. 257152-01; Sez. 6, n. 42837 del 14/05/2013, Zaccaria, Rv. 257146-01) indipendentemente dalla nuova previsione dell'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. che li ha tipizzati.

Ciò significa, per un verso, che la Corte di cassazione aveva già individuato, a livello interpretativo, restrizioni alla ricorribilità delle sentenze che ratificavano un negozio tra le parti, e, per altro verso, che il legislatore del 2017 e del 2022 — nel reintrodurre, prima, il "concordato in appello" e nell'estenderne, poi, la portata — ha ritenuto superfluo dettare una norma analoga all'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., confidando, evidentemente, sui consolidati traguardi ermeneutici in precedenza raggiunti.

5.2. Sul piano sistematico l'assenza di un regime specifico e l'inapplicabilità analogica della disciplina prevista per la sentenza *ex* art. 444 cod. proc. pen. non conducono all'esclusione automatica di qualunque limite, poiché occorre tenere conto di quelli insiti nei caratteri dell'istituto.

Rimangono tuttora valide le osservazioni svolte in passato da attenta dottrina secondo cui il principio dispositivo che ispira il diritto di impugnazione e l'ampio spazio che il sistema assegna agli accordi fra le parti spiegano le caratteristiche morfologiche, impresse all'istituto dal legislatore, nella prospettiva di agevolare la pronta definizione della "regiudicanda", ormai già devoluta al giudice di appello.

Con questa consapevolezza, è possibile enucleare un duplice ordine di limiti: quelli inerenti al principio devolutivo e alle connesse preclusioni (limiti esterni); quelli riferibili a morfologia e *ratio* dell'istituto (limiti interni).

5.2.1. I "limiti esterni" si correlano allo stadio processuale che caratterizza il concordato in appello.

Come già ricordato nella parte introduttiva, l'istituto si inserisce in un giudizio perimetrato da una prima sentenza che, nell'ottica in rilievo, ha affermato la

responsabilità dell'imputato in ordine a una determinata fattispecie di reato, stabilendo la relativa pena.

Sulla decisione di primo grado si innestano i motivi di appello, che con essa devono confrontarsi, a mente dell'art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

Sotto la rubrica «cognizione del giudice di appello» l'art. 597 cod. proc. pen. traccia i confini dei poteri cognitivi del giudice dell'impugnazione e, all'interno di detta cornice, ne sagoma quelli decisori.

Il citato art. 597, al comma 1, attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai "punti" della decisione investiti dai motivi di impugnazione.

Quindi l'appello contribuisce a fissare ulteriormente il *thema decidendi*, poiché, a parte le deroghe al potere di rilevazione *ex officio*, l'ambito dell'intervento del giudice di secondo grado rimane circoscritto dal contenuto dell'impugnazione che, in base alle diverse situazioni concrete, potrà riguardare tutti i punti della decisione di primo grado o solo alcuni di essi; laddove per "punto" deve intendersi ciascuna statuizione dotata di autonomia all'interno di uno stesso "capo", vale a dire di uno dei reati attribuiti all'imputato.

In virtù dell'effetto devolutivo, in ipotesi di impugnazione limitata solo ad alcuni punti della decisione, al giudice di appello è interdetto l'esame del punto non impugnato, tranne la sussistenza di questioni rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, in motivazione).

5.2.2. I "limiti interni" sono implicati dai caratteri dell'istituto.

L'accordo ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen. può interessare unicamente i punti devoluti — su quelli non devoluti, come già rilevato, si forma una preclusione — e concerne i motivi ad essi relativi.

L'area dell'intesa può assumere dimensioni massime, coincidenti, cioè, con l'intero perimetro dei motivi originariamente proposti, oppure può essere circoscritta a taluni soltanto dei motivi di appello, e in tal caso tutti gli altri sono contestualmente oggetto di rinuncia.

Quando l'accoglimento dei motivi produce effetto sulla rideterminazione della pena (o sulla sua sostituzione), le parti devono indicare al giudice la pena concordata.

Lo schema normativamente prefissato conosce, nella prassi, una sorta di contrazione, nel senso che la dichiarazione di accordo è incentrata esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, con formulazioni che, lasciando implicito il resto, spesso riproducono, quelle sì, il modello dell'art. 444 cod. proc. pen.

In ogni caso, quando il giudice, esercitati i poteri di controllo che l'ordinamento gli riconosce (cfr. Corte cost., sent. n. 448 del 1995), emana una

pronuncia ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen., non fa altro che accogliere i motivi interessati dall'accordo e, se del caso, rideterminare la pena negli esatti termini concordati dalle parti; non si pronuncia, invece, sugli (eventuali) altri motivi, perché rinunciati.

E allora, volgendo lo sguardo ai motivi deducibili con il ricorso per cassazione, emerge il prodursi di quel fenomeno — definito da autorevole dottrina novazione contenutistica della devoluzione — caratterizzato dal fatto che le concordi dichiarazioni delle parti, per un verso dismissive delle richieste poste a base dei motivi rinunciati, e, per altro verso, evocative di una comune domanda di accoglimento rivolta al giudice della impugnazione, si cristallizzano una volta ottenuto il suggello giudiziale.

5.2.3. In definitiva l'operatività delle preclusioni connaturate ai limiti esterni e a quelli interni riduce fortemente lo spazio di reazione a una decisione di appello emessa ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen. Salvo il caso indicato nel sottoparagrafo che segue, le parti non possono lamentarsi dei motivi accolti, perché il giudice ha consacrato in sentenza il loro patto, così rendendolo irretrattabile. Non possono dolersene neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, poiché la coincidenza tra la proposta di concordato e il *decisum* rende all'evidenza mancante di interesse una censura calibrata su lacune argomentative, così come non possono dedurre il mancato accoglimento dei motivi in origine proposti ma rimasti estranei all'accordo, in quanto inammissibili per rinuncia (su quest'ultimo aspetto cfr. Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, dep. 2026, Amato, Rv. 289691 - 03; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02). Infine non possono proporre motivi inediti, perché coperti dalla preclusione derivante dalla mancata devoluzione.

5.2.4. Come già anticipato, nel caso di concordato sui motivi di appello la categoria, decisamente ristretta, dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione ricomprende la pena illegale, ma non quella illegittima, dato che solo l'illegalità della pena, diversamente dalla mera illegittimità, è rilevabile di ufficio, oltre il devoluto.

Accanto ad essa, nel novero dei motivi deducibili ricadono, inoltre, l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza (cfr. Sez. U, Fazio), nonché i vizi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato e al consenso prestato dal pubblico ministero, nel rispetto dei requisiti che, anche secondo la giurisprudenza sovranazionale, devono caratterizzare la "giustizia negoziata" (cfr. infra § 5.4.).

Il caso della difformità tra accordo e sentenza è, invece, normativamente regolato dall'art. 599-*bis*, comma 3-*ter*, cod. proc. pen. nel senso che: «La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo

difforme dall'accordo». Quindi in tale ipotesi "saltano" i limiti esterni e interni e la sentenza, se difforme dall'accordo, sarà ricorribile secondo gli ordinari paradigmi, con una riespansione del potere impugnatorio (cfr. in motivazione Sez. U, Bira, § 8).

5.3. A conforto della conclusione raggiunta può spendersi un ulteriore argomento tratto dalla procedura semplificata che il legislatore, nel reintrodurre l'art. 599-*bis* cod. proc. pen., ha previsto per la definizione in sede di legittimità dei ricorsi avverso le sentenze di ratifica del concordato.

L'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103 ha inserito nel testo dell'art. 610 cod. proc. pen., dedicato agli "atti preliminari", il comma 5-*bis*, che, nella prospettiva di uno snellimento della procedura, consente alla Corte di cassazione di dichiarare, in casi predeterminati, l'inammissibilità del ricorso "senza formalità".

Si tratta di ipotesi di "inammissibilità manifesta", che, in quanto tali, possono essere decise senza necessità di instaurare il contraddittorio.

L'alveo precettivo dell'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen. comprende, tra gli altri, i casi di «ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta dele parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen.».

È ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen. non riguarda i presupposti di ammissibilità dei ricorsi, ma è altrettanto incontroverso che detta norma accomuna, in rapporto all'indicata finalità di semplificazione del rito, la sentenza di "patteggiamento" e quella sul "concordato in appello" «in ragione della agevole rilevazione dei più ristretti casi di inammissibilità dei ricorsi conseguenti ai limiti di ricorribilità stabiliti per la sentenza di c.d. patteggiamento dall'art. 448, comma 2 -*bis*, cod. proc. pen. e della novazione riduttiva del devoluto per quella di concordato in appello» (Sez. U, Fazio).

L'argomentazione che precede – percorsa a ritroso, muovendo, cioè, dalle conclusioni e risalendo alle premesse – dimostra che il legislatore ha ritenuto i ricorsi avverso le sentenze *ex* art. 599-*bis* cod. proc. pen. affetti, di regola, da inammissibilità manifesta (*ergo* definibili *de plano*) evidentemente per la barriera frapposta dai limiti esterni e interni che connotano l'istituto.

5.4. L'opzione ermeneutica prescelta dal Collegio offre le garanzie che la giurisprudenza sovranazionale richiede in tema di definizione pattizia del processo.

Sin dalla sentenza del 29 aprile 2014, Natsvlishvili e Togonidze c. Georgia, la Corte EDU ha riconosciuto la compatibilità con il diritto a un equo processo, garantito dall'art. 6 CEDU, di quei modelli di giustizia negoziata concepiti in modo da assicurare che l'adesione al negozio processuale da parte dell'imputato sia

volontaria e consapevole e che il giudice eserciti un controllo sul contenuto dell'accordo e sulla correttezza delle modalità attraverso cui è stato raggiunto.

5.5. Per completezza di analisi è utile riflettere sull'assenza di «premialità sostanziale» (cfr. Sez. U, Bira; Sez. 6 n. 9188 del 12/01/2023, Aleandri) che caratterizza il concordato sui motivi, nell'ottica, però, di evidenziare i benefici che l'istituto indubbiamente riserva anche all'imputato.

«Se è vero che il concordato con rinuncia ai motivi non ha natura premiale, esso presenta comunque una natura incentivante, che si avvicina molto, empiricamente, a un premio, perché consente all'imputato di ricevere un vantaggio, di solito individuato nell'accordo sull'entità della pena, in cambio del contributo fornito alla contrazione dei tempi di celebrazione del giudizio di secondo grado mediante la riduzione dei motivi di appello da esaminare, in quanto oggetto di rinuncia» (Sez. U, Bira).

In termini analoghi si è espressa, in passato, la dottrina quando ha sottolineato come il legislatore stesso mostri di intravedere, negli spazi applicativi dell'istituto, proprio quella configurazione di beneficio che il patteggiamento in appello ha poi finito per assumere davvero nella sua dimensione concreta: l'imputato rinuncia ai suoi motivi, in cambio di una pena più mite.

L'essenza dell'istituto viene definita, allora, anche dalla "prevedibilità in concreto" della decisione, ossia dalla possibilità offerta all'imputato di esercitare un controllo sul contenuto della sentenza (così si esprime Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, a proposito dell'art. 444 cod. proc. pen., con una felice intuizione riferibile anche all'art. 599-*bis* cod. proc. pen.).

6. Il Collegio intende precisare l'ambito del controllo giurisdizionale sull'accordo *ex* art. 599-*bis* cod. proc. pen., con il duplice fine, da un lato, di richiamare il giudice ai propri compiti e, dall'altro, di fissare la distinzione tra corretto esercizio del controllo e onere motivazionale.

Il giudice di appello investito di richiesta ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen. deve valutare se l'accordo sull'accoglimento dei motivi meriti adesione e, quando lo stesso comporti la rideterminazione della pena, deve verificare che il calcolo sia corretto e, quindi, che la pena, oltre che legale, sia legittima.

Una volta, però, che il giudice abbia esercitato questo controllo con esito (da lui ritenuto) positivo e quindi abbia recepito in sentenza il patto stipulato tra le parti, non è tenuto a dare conto, in motivazione, della gamma completa delle verifiche espletate, essendo bastevole una stringata spiegazione delle ragioni di accoglimento; fermo restando che sono sottratti all'intervento giudiziale i motivi rinunciati. Invero l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, stabilito dall'art. 111, sesto comma, Cost., deve necessariamente conformarsi alla

particolare natura della pronuncia giudiziale (cfr. Sez. U, n. 10372 del 27/07/1995, Serafino, Rv. 202270-01).

Su questa linea si pone Sez. U, Fazio (§8) allorché, nel richiamare Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01, ribadisce che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta il concordato sui motivi, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

7. In conclusione va enunciato il seguente principio di diritto: *"Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello non sono deducibili, con il ricorso per cassazione, i vizi attinenti alla determinazione della pena non comportanti l'illegalità della stessa"*.

8. Alla luce del principio di diritto formulato, il ricorso dell'imputato deve essere dichiarato inammissibile.

8.1. Il processo si è sviluppato in base alle scansioni processuali di seguito sinteticamente ripercorse.

8.1.1. All'esito di giudizio dibattimentale, il Tribunale di Gela aveva dichiarato T. G. responsabile del reato previsto dagli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen. (capo A), nonché del delitto punito dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 per aver violato in due occasioni la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (capi C ed E).

Ritenuta la continuazione e riconosciuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale in contestazione, l'imputato era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.854 di multa, determinata come segue: individuato il reato più grave in quello di cui al capo A), pena base anni due di reclusione ed euro 927 di multa, aumentata di 2/3 per la recidiva (quindi in misura pari a un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 618 di multa), ulteriormente aumentata di mesi otto di reclusione ed euro 309 di multa per i reati-satellite di cui ai capi C ed E (mesi quattro ed euro 154,50 ciascuno).

8.1.2. Il difensore aveva proposto appello, articolando due motivi: con il primo aveva contestato la riconducibilità del fatto all'imputato, a causa di una dubbia identificazione; con il secondo aveva lamentato l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, in ragione, tra l'altro, del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

Pendente il giudizio di appello, il difensore di fiducia dell'imputato, munito di procura speciale, ha concordato con il Procuratore generale distrettuale la definizione del processo ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen.

Il patto includeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche — oggetto come si è visto del secondo motivo di appello — da porre in bilanciamento, in termini di equivalenza, con la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. e la conseguente rideterminazione della pena in quella di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.236 di multa, ottenuta muovendo dalla pena base, per il reato più grave di cui al capo A), di anni due di reclusione ed euro 927 di multa, elevata, a titolo di continuazione, di mesi otto di reclusione ed euro 309 di multa per i due reati-satellite contestati ai capi C) ed E).

In sostanza le parti hanno concordato sull'accoglimento del solo motivo relativo alle attenuanti generiche e sulla conseguente rideterminazione della pena (sensibilmente ridotta rispetto al primo grado).

L'imputato ha rinunciato: al primo motivo concernente il punto della decisione relativo alla responsabilità; al secondo motivo limitatamente al punto inerente all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.

A margine può aggiungersi che la proposta di concordato ha sterilizzato l'errore compiuto dal giudice di primo grado nell'applicare l'aumento per la recidiva nella misura di due terzi, invece che nei limiti dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.

La Corte di appello ha recepito l'accordo, accogliendo il motivo sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena nei termini indicati dalle parti.

8.1.3. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: l'illegalità della pena in punto giudizio di comparazione tra recidiva e circostanze, di aumento per la continuazione, di compatibilità con i limiti edittali; il difetto di controllo giudiziale su presupposti della recidiva, sul bilanciamento delle circostanze, sulla legittimità del trattamento sanzionatorio; l'assenza di motivazione sulla esclusione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; l'inosservanza dei limiti del concordato, per difformità tra accordo e sentenza.

8.2. I primi tre motivi esulano dal novero di quelli consentiti; il quarto è manifestamente infondato.

8.2.1. L'entità della pena recepita in sentenza, che le parti hanno concordato, come effetto dell'accoglimento del motivo di appello sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, soffre di un errore: il giudizio ai sensi dell'art. 69 cod. pen. è stato compiuto ponendo in bilanciamento le attenuanti generiche soltanto con l'aggravante della recidiva e non anche con quella di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.

Questo errore, però, ha comportato l'irrogazione di una pena illegittima (cfr. Sez. U, Sacchettino), non di una pena illegale, quindi non è denunciabile con ricorso per cassazione.

Invero non risultano alterazioni nella "qualità" di pena prevista per il reato continuato (quella cumulativa di reclusione e multa secondo quanto indicato da Sez. U, Giglia, § 6.2., *sub* e), né violazioni dei limiti quantitativi.

Sotto il secondo profilo, essendo pacifico il rispetto delle disposizioni generali (art. 23 e ss., 65 e ss., 71 e ss. cod. pen.), si rende opportuno svolgere alcune precisazioni in ordine al limite edittale massimo fissato in astratto da ciascuna norma penale incriminatrice.

In merito ai criteri applicabili per il reato circostanziato, vertendosi in una ipotesi di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento, il valore estremo astratto che connota la legalità della pena è rappresentato dal massimo della pena prevista per la fattispecie di furto monoaggravato (anni sei di reclusione ed euro 1.500 di multa), al cui interno si colloca la pena in concreto applicata nel caso di specie.

In ordine ai criteri concernenti il reato continuato, l'entità della pena concordata è rispettosa dei limiti massimi della pena unica progressiva rappresentati dal triplo della pena inflitta per la violazione più grave (anni due di reclusione ed euro 927 di multa, moltiplicata per tre) e dal limite esterno fissato dal terzo comma dell'art. 81 cod. pen. (atteso che gli aumenti applicati a titolo di continuazione per i due reati-satellite di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 sono inferiori al minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice e quindi sono certamente inferiori al cumulo materiale delle pene).

8.2.2. Le asserite lacune argomentative sono prive di rilievo, secondo quanto osservato sopra al § 6.

Peraltro, nella specie, il motivo è generico, dato che non indica quale causa di proscioglimento, in tesi non dichiarata, sarebbe operante nel caso di specie, a fronte di un reato commesso il 27 luglio 2022 e della rinuncia al motivo sulla responsabilità.

8.2.3. Il contenuto della decisione rispecchia l'accordo, rendendo manifestamente infondato il quarto motivo, che, in modo apodittico, assume il contrario.

9. La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non consegue, invece, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, poiché la questione dedotta formava oggetto di

contrasto al momento della sua proposizione, il che non consente di enucleare profili di colpa in capo al ricorrente (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248380-01; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219532-01).

Il riferimento a dati sensibili impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 09/07/2026.

Il Componente estensore
Elisabetta Maria Morosini

Il Presidente
Stefano Mogini

SEZIONI UNITE PENALI
Depositato in Cancelleria
Roma, il 26 NOV. 2026
Il Funzionario Giudiziario
Rosa COZZOLINO
Rosa Cozzolino